


Fallimento

<u>Configurabilità privilegio ex art. 2751 bis cc - 31/12/2002</u>	2
<u>Art. 2751 bis cc - 25/11/2002</u>	4
<u>Art. 2751 bis cc e l'impresa artigiana - 12/07/2002</u>	5
<u>Iscrizione all'albo dell'imprenditore dichiarato Fallito - 23/05/2002</u>	9
<u>Iscrizione all'Albo e Fallimento - 07/10/1999</u>	11



REGIONE
PIEMONTE

Avvocatura

speciale03@regione.piemonte.it

Commissione Regionale per l'Artigianato	
REGIONE PIEMONTE	
Prot. n.	140/148
Ricevuto il	9-1-03

Data 31/12/2002

Protocollo 6660/5.3

Alla Commissione Regionale
per l'Artigianato

SEDE

OGGETTO: Art. 2751 bis cod. civ.

Mi si chiede se una delibera della C.R.A. che ribadisce il carattere costitutivo dell'iscrizione all'A.I.A. anche (e soprattutto) ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis cod. civ., possa avere una qualche efficacia nei confronti del giudice del fallimento, impedendogli di denegare valore alla stessa iscrizione e di accertare la legittimità dell'atto amministrativo di iscrizione adottato dalla C.P.A.

Francamente non vedo l'utilità (e l'opportunità) di una siffatta delibera. E ciò, principalmente, per due ordini di ragioni:

1) la legge fallimentare prevede già la possibilità, per la singola impresa artigiana, cui sia stato negata l'ammissione in via privilegiata al passivo fallimentare, di far valere proprie ragioni in sede di opposizione ex art. 98 L. fall. La produzione, in tale giudizio, di una delibera della C.R.A. che ribadisse la natura costitutiva dell'iscrizione all'A.I.A., non "servirebbe" pertanto a nulla, essendo probabile (e sperabile), che la stessa impresa opponente sostenga (avvalendosi di tutti i mezzi di prova previsti dal codice, produzione di documenti, C.T.U., deduzione di capitoli di prova per testi), la natura privilegiata del proprio credito.

2) Nessuna influenza la delibera della C.R.A. può avere nei confronti del giudice che pertanto, in ossequio a quelli che sono i principi del nostro ordinamento giuridico (artt. 4 e 5 della L. n. 2248/1865 All. E, Legge Contenzioso Amministrativo - L.A.C. -), potrà

sindacare, incidenter tantum, la legittimità dell'atto di iscrizione e quindi, eventualmente, disapplicarlo, ossia non tenerne conto ai fini della decisione.

D'altro canto, se neanche la legge (la quale espressamente sancisce la natura costitutiva dell'iscrizione) è sufficiente a "vincolare" il Giudice, come si può sperare che siffatto vincolo nasca da una semplice delibera, quand'anche adottata dalla C.R.A. di Torino?

In sostanza pur condividendo la tesi che vede sufficiente, ai fini della configurabilità del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c., la semplice produzione, in sede fallimentare, del certificato di iscrizione all'albo, non vedo, allo stato attuale, alcun modo per impedire al Giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa artigiana creditrice accertando la sussistenza, in concreto, dei requisiti prescritti dalla normativa speciale.

Cordiali saluti

avv. Giulietta Magliona





REGIONE PIEMONTE

Avvocatura

speciale03@regione.piemonte.it

Data 25/11/2002

Protocollo 6380/5.3

VIA FAX

Alla Commissione Regionale per l'artigianato
c.a. dott. ssa Rosa Pavese

SEDE

OGGETTO: Art. 2751 bicod. civ.

Con riferimento alla possibilità, da parte della C.R.A., di intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 98 L. fall. instaurato dalla singola impresa artigiana che, presentata domanda di insinuazione al passivo del fallimento, sia stata ammessa (per la somma richiesta), in chirografo anziché con il privilegio quale ditta artigiana, non posso che dare risposta negativa, limitando il legislatore l'intervento ai (soli) altri creditori ammessi, gli unici, d'altro canto, che vi possono avere interesse (art. 98 u.c. L. fall). Pertanto, ferma sempre restando la possibilità di ribadire, con apposita delibera (o circolare), l'orientamento della C.R.A. circa il valore da attribuirsi, ai fini del riconoscimento del privilegio, all'iscrizione all'A.I.A., non resta che sperare che i giudici mutino orientamento.

Distinti saluti

avv. Giulietta Magliona

GM/db

Piazza Castello, 165
10122 Torino
Tel. 011.4821325
Fax 011.4324889

Commissione Regionale per l'Artigianato
REGIONE PIEMONTE
Prot. n. 14034/7-8
Ricevuto il 26/11/02

Commissione Regionale per l'Artigianato	
RECESSIONE REGIONALE	
Prot. n.	5045/1/8
Ricevuto il	16/7/02

Data 12-7-2002

Protocollo 3427/53

Alla Commissione Regionale
Per l'Artigianato

c.a. dott.ssa Rosa Pavese

S E D E

OGGETTO: art. 2751 bis n. 5 cod. Civ. - Parere

Come va individuata l'impresa artigiana avente diritto al riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 del cod. civ.?

In altre parole, ai fini del riconoscimento del privilegio, le imprese artigiane vanno identificate con quelle definite dalla L. 443/1985 e, quindi, individuate in base ai requisiti richiesti dalla legge-quadro, ed in caso affermativo, che valore deve essere attribuito all'iscrizione all'A.I.A., di semplice presunzione circa la sussistenza dei requisiti della qualifica artigiana o, al contrario, la stessa iscrizione è conditio sine qua non per godere del privilegio, ha cioè efficacia costitutiva ai fini del riconoscimento del medesimo privilegio?

Volendo riassumere in modo schematico gli orientamenti della giurisprudenza si possono individuare i seguenti punti sui quali sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo vista l'incertezza e la confusione tutt'ora caratterizzanti l'intera materia), essersi raggiunto un indirizzo giurisprudenziale conforme.

1) **"l'iscrizione all'A.I.A., pur costituendo presupposto per fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore delle imprese artigiane, non vale però a rendere applicabile il privilegio previsto dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., dovendosi, a tal fine, accertare la natura artigianale dell'impresa in base al positivo riscontro della coesistenza di tutti gli elementi indicati dalle leggi"** (Cass. n. 14365/2000; Corte Costi. n. 307/1996);

2) l'iscrizione, quindi, non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio in questione e il giudice ben potrà denegare valore alla stessa iscrizione ed ammettere al beneficio del credito privilegiato solo quelle imprese in cui il guadagno non abbia assunto i caratteri del profitto.

“In tema di fallimento, ai fini dell'ammissione al passivo di un credito in via privilegiata anziché chirografaria, ex art. 2751 bis c.c., la qualifica dell'impresa individuale come artigiana (. . .) postula la preminenza del fattore lavoro sul capitale investito, e la prevalenza del lavoro personale, connotato anche del carattere della manualità del titolare dell'impresa nel processo produttivo” (Cass. n. 15785/2000; nello stesso senso Cass. n. 456/1998; Trib. Bologna 18 febbraio 2000).

3) L'indirizzo giurisprudenziale prevalente attribuisce quindi scarsa rilevanza probatoria all'iscrizione all'albo; ciò concretamente significa che l'imprenditore, per fruire del privilegio, dovrà provare la propria natura artigiana visto che, in base alla legge fallimentare, è il creditore istante a dover fornire la dimostrazione delle ragioni di prelazione.

In sostanza la giurisprudenza, pur riferendosi ai requisiti di qualifica artigiana stabiliti dalla legge quadro per l'artigianato, ritiene necessario, per il riconoscimento del privilegio sui crediti ex art. 2751 bis n. 5 c.c., accertare la prevalenza del lavoro sul capitale: “. . . l'impresa artigiana non è conseguentemente solo quella in possesso dei requisiti per l'iscrizione (. . .), risultando invece necessarie, per la corretta predicabilità della sua esistenza, una indagine circa la reale portata del concetto di prevalenza, da rapportarsi, inevitabilmente, all'attività dell'imprenditore artigiano all'interno del processo produttivo (Cass. n. 456/1998; Corte d'Appello Genova 17.10.1991; Tribunale Milano, 10.11.1992).

Questa la posizione della giurisprudenza che, peraltro, a mio giudizio, può prestare il fianco a delle critiche in quanto, una volta ritenuta la legge speciale sull'artigianato

come l'unica fonte di riferimento per identificare la categoria delle imprese artigiane ammissibili al beneficio, appare (o, almeno, dovrebbe apparire) logico estendere a tutte le imprese artigiane iscritte all'Albo (in quanto tali possedenti i requisiti, i caratteri dell'impresa artigiana, quali, la funzione preminente del lavoro sul capitale), il privilegio in parola.

Circa poi il valore di attribuirsi all'iscrizione all'A.I.A., anche in questo caso appare criticabile quell'orientamento giurisprudenziale che attribuisce al giudice il potere di valutare la legittimità dell'atto amministrativo con la facoltà, se del caso, di procedere alla sua disapplicazione.

Come messo in luce da autorevole dottrina, le cui conclusioni mi sento di condividere in pieno (Giuseppe Del Vecchio, "Lo statuto dell'impresa artigiana". Il Sole 24 ore), "dato che ai sensi dell'art. 7 della legge è prevista una speciale procedura di ricorso a carico delle pubbliche amministrazioni interessate al fine di accertare la permanenza della qualifica artigiana di un'impresa iscritta all'albo, risulta coerente includere in dette amministrazioni anche *l'ufficio del curatore* il quale, al fine di denegare il privilegio all'impresa artigiana, dovrebbe provvedere ad attivare le procedure di comunicazione e di ricorso indicate dal medesimo art. 7, eventualmente anche in sede di contenzioso presso il Tribunale e i successivi gradi, e conseguire una delibera di cancellazione dell'impresa stessa.

Pertanto, anche sotto il profilo procedurale si può affermare che il giudice fallimentare risulti vincolato dalla procedura di accertamento della qualifica artigiana prevista dalla legge-quadro.

In conclusione, l'imprenditore artigiano con la semplice produzione del certificato di iscrizione all'albo, secondo l'assetto introdotto dalla legge-quadro, ha pieno titolo, in sede di esecuzione coattiva o di procedura di fallimento a carico del debitore, ad ottenere il riconoscimento del proprio credito in via privilegiata in quanto la



certificazione attestante l'iscrizione deve essere ritenuta documento probante
sufficiente ed idoneo a comprovare il carattere artigiano dell'impresa”
Speriamo che la giurisprudenza si adegui.
Distinti saluti

avv. Giulietta Magliona

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Giulietta Magliona", is written over the typed name.



Avvocatura

speciale03@regione.piemonte.it

Commissione Regionale per l'Artigianato	
REGIONE PIEMONTE	
Prot. n.	5867 / 178
Ricevuto il	23/5/2002

Data 23/5/2002

Protocollo 2692/53

Spett.le
Commissione Regionale per
l'Artigianato

SEDE

Via fax: 4982

OGGETTO: Iscrizione all'A.I.A. dell'imprenditore artigiano dichiarato fallito.

Può un imprenditore artigiano dichiarato fallito (in quanto imprenditore individuale o in quanto socio di una s.n.c.), intraprendere una nuova attività d'impresa nel corso della stessa procedura concorsuale?

La risposta, a mio giudizio, non può che essere positiva.

E' infatti pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza (ex pluris Cass., sez. III, 26.01.2000, Cass. n. 5738/1998; Cass. n. 12159/1993) che il fallito, stante la mancanza di una norma di carattere generale che lo privi della capacità di agire, possa esercitare, dopo la dichiarazione di fallimento, una nuova impresa, così come può essere autorizzato, ex art. 90 L. fall, a continuarne l'esercizio.

L'artigiano fallito potrà pertanto iscriversi all'A.I.A., anche in difetto della riabilitazione, visto che, come messo in luce nel parere 7.01.99 prot. n. 15554 del Settore Attività giuridico-legislativa, non vi è alcuna disposizione di legge che affermi che il fallimento è ostativo alla iscrizione o alla permanenza nell'Albo delle Imprese artigiane, né viene espressamente richiesto per l'iscrizione all'A.I.A. il possesso ed il pieno godimento dei diritti civili (come invece è richiesto per l'iscrizione all'Albo Avvocati)

REGIONE
PIEMONTE

Reputo però che non occorra attendere la chiusura della procedura concorsuale per poter intraprendere la nuova attività; la chiusura del fallimento viene infatti espressamente richiesta dal legislatore ai fini del decorso del termine minimo di buona condotta necessario per ottenere la riabilitazione (art. 143 comma 3 L. fall.), ma non ai fini dell'esercizio di una nuova attività lavorativa.

D'altro canto, se il fallito può essere autorizzato, pendente la procedura concorsuale, alla "continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa", perché gli dovrebbe essere impedito, sempre durante la stessa procedura, di iniziare una nuova attività (e, quindi, nel caso de quo, di richiedere l'iscrizione all'A.I.A.)?

Conforta questa mia opinione la lettura di una sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. sent. n. 549/2000) che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 n. 3 della L. fall. in relazione agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, afferma, tra l'altro, essere ormai cosa pacifica in giurisprudenza, la possibilità "per il fallito di esercitare una nuova impresa anche nel corso della stessa procedura concorsuale".

Cordiali saluti

avv. *Giulietta Magliona*

GM/ld



REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
SETTORE ATTIVITA' GIURIDICO LEGISLATIVA
A SUPPORTO DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE DIREZIONI REGIONALI

Prot. n° 15554 /05.08

Torino li, 7 OTT. 1999

Commissione Regionale per l'Artigianato	
REGIONE PIEMONTE	
Prot. n.	<u>14913 178</u>
Ricevuto il	<u>11/10/1999</u>

Al Presidente della C.R.A.
Mario FULCHERI
P.zza S.Giovanni, 4

TORINO

Oggetto: Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e fallimento.
Parere.

Si fa riferimento alla nota n.14403 del 30 settembre 1999, con la quale si chiede di esprimere valutazioni in merito alla soluzione prospettata da codesta Commissione in tema di requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Al riguardo, occorre premettere che le incapacità cui è soggetta la persona iscritta nel registro dei falliti sono esclusivamente quelle "stabilite dalla legge" (art. 50, comma 3, l.f.).

Ciò comporta che laddove non vi sia una disposizione avente efficacia di legge che determini una causa ostativa all'esercizio della propria capacità giuridica da parte del fallito, quest'ultimo non debba subire alcuna discriminazione derivante dal proprio status.

E' evidente, peraltro, come le prescrizioni limitative contenute in norme di legge non debbano necessariamente individuare specificamente tale status, ma possano limitarsi ad indicare la mancanza del godimento dei diritti civili.

Si allude, in particolare, a tutte le ipotesi in cui l'iscrizione ad albi sia subordinata al requisito del pieno godimento dei diritti civili. (vedi ad esempio l'art. 17 R.D.L. 1578/1933, per quanto riguarda l'albo dei procuratori legali, ovvero l'art. 2 L.75/1985, per quello dei geometri).

In tutti i casi, invece, in cui non si ravvisi alcun riferimento di carattere ostativo ricollegabile allo status di fallito ovvero più genericamente alla mancanza del pieno godimento dei diritti civili, si deve ritenere che non sussistano ragioni per impedire alla persona iscritta nel registro dei falliti (semprechè la relativa procedura concorsuale sia stata dichiarata chiusa) di esercitare la propria libertà di iniziativa economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

GP



Il Responsabile
(dr.ssa Laura FAINA)

